

Partecipazione alla gara pubblica dell'impresa in concordato preventivo

Consiglio di Stato, sez. V, 16 agosto 2016, n. 3639.

Appalti pubblici – Impresa in concordato preventivo – Regime anteriore al d.l. n. 145 del 2013 – Partecipazione alla gara pubblica – Esclusione

Prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 145 del 2013, che ha introdotto il comma 4 dell'art. 186-bis legge. fall., l'impresa che aveva presentato domanda di concordato preventivo non poteva partecipare a are pubbliche.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it – Riproduzione riservata)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8525 del 2015, proposto da Gruppo Adige Bitumi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Domenichelli C.F. DMNVTR48P10D578Z e Luigi Manzi C.F. MNZLGU34E15H501Y, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli C.F. PDRNCL56R01G428C, Giuliana Fozzer C.F. FZZGLN64A64L378H e Mario Santaroni C.F. SNTMRA45P14E329Q, con domicilio eletto presso Mario Santaroni in Roma, via Porta Pinciana 4; Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti

nei confronti di

Carron Angelo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Dodaro C.F. DDRDNC66H14D086O e Guido Sartorato C.F. SRTGDU58E20L407Q, con domicilio eletto presso Domenico Dodaro in Roma, via Giulio Caccini, Unicredit s.p.a.

per la riforma della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, n. 246/2015

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento e della Carron Angelo S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2016 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l'avvocato Scafarelli (per delega dell'avvocato Domenichelli), l'avvocato Imbardelli (per delega dell'avvocato Santaroni) e l'avvocato Sartorato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO

I termini fattuali all'origine della vicenda di causa sono descritti nei termini che seguono nell'ambito dell'impugnata sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento.

Alla procedura aperta indetta dalla Provincia autonoma di Trento nell'anno 2012 per l'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione della circoscrizione dell'abitato di Cles avevano partecipato due concorrenti: l'associazione temporanea guidata dall'impresa Oberosler Cavalier Pietro s.p.a. - a cui, in data 2 maggio 2013, era stata aggiudicata la commessa - e l'associazione temporanea tra le imprese Gruppo Adige Bitumi S.p.a. (mandataria), Lago Rosso Soc. Coop. e Be. s.r.l., graduatasi al secondo posto.

Con determinazione del 15 novembre 2013 la Provincia annullava tuttavia l'aggiudicazione.

Il conseguente contenzioso promosso dalla Società Oberosler veniva definito in primo grado dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa con sentenza n. 305 del 2014. L'appello avverso tale sentenza (recante il n. 5578/2014) è stato definito da questo Consiglio di Stato con sentenza in pari data.

Con la richiamata determinazione del 15 novembre 2013 la Provincia aggiudicava i lavori all'associazione di imprese classificatasi al secondo posto, capeggiata dalla società Gruppo Adige Bitumi.

A seguito delle verifiche di rito, e precisamente con l'acquisizione d'ufficio del certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la locale C.C.I.A.A., la Stazione appaltante riscontrava che, quasi cinque mesi prima, precisamente in data 4 luglio 2013, Gruppo Adige Bitumi aveva depositato presso il Tribunale di Trento il ricorso per essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi degli articoli 161 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, c.d. legge fallimentare e che non aveva ancora ottenuto il decreto di ammissione.

Pochi giorni dopo l'adozione del provvedimento di nuova aggiudicazione, il 3 dicembre 2013, la Provincia riceveva la nota datata 29 novembre con la quale l'impresa Carron cav. Angelo S.p.a. (d'ora in poi: 'la Carron') comunicava, ai sensi dell'articolo 51 del *Codice dei contratti pubblici*, il subentro nella posizione della mandataria Gruppo Adige Bitumi, quale affittuaria del ramo d'azienda costruzioni.

Contestualmente, Carron presentava la documentazione a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziario richiesti dal bando di gara, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale,

nonché una nuova cauzione provvisoria mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Unicredit S.p.a.

Il 28 gennaio 2015 la Provincia avviava il procedimento di annullamento della nuova aggiudicazione a Gruppo Adige Bitumi, procedimento che si concludeva con l'adozione della determinazione n. 4, del 7 maggio 2014.

Il provvedimento conclusivo era fondato sul presupposto che, alla data di aggiudicazione del 15 novembre 2013, in capo all'impresa mandataria Gruppo Adige Bitumi - che poteva vantare solo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale - non sussisteva il requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici. Con lo stesso atto la Provincia disponeva anche l'incameramento della nuova cauzione provvisoria presentata dall'impresa Carron.

Il provvedimento di esclusione è stato impugnato in primo grado sia dalla cessionaria Carron (ricorso n. 165/2014), sia dal cedente Gruppo Adige Bitumi (ricorso n. 195/2015).

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, previa riunione, ha respinto entrambi i ricorsi.

La sentenza in questione è stata impugnata in appello dal Gruppo Adige Bitumi il quale ne ha chiesto la riforma articolando plurimi motivi.

Con il primo motivo il Gruppo Adige Bitumi lamenta che, nel rendere la decisione in epigrafe, il primo Giudice abbia commesso difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché violazione ed erronea applicazione degli articoli 186-*bis* della legge fallimentare e 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Con il secondo motivo, allo stesso modo, il Gruppo Adige Bitumi lamenta che il primo Giudice abbia commesso difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché violazione ed erronea applicazione degli articoli 186-*bis* della legge fallimentare e 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Ed ancora, la sentenza in epigrafe risulterebbe viziata per eccesso di potere conseguente a difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti, nonché per violazione e falsa applicazione della *lex specialis* di gara.

Con il terzo motivo il Gruppo Adige Bitumi lamenta infine che la sentenza in epigrafe sia viziata per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché per violazione e falsa applicazione dell'articolo 21-*nonies* della l. 7 agosto 1990, n. 241 in tema di annullamento d'ufficio.

Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento la quale ha concluso nel senso della reiezione dell'appello.

Si è costituita in giudizio la Carron (affittuaria del ramo di azienda del Gruppo Adige Bitumi interessato dalla procedura per cui è causa) la quale ha concluso nel senso dell'accoglimento dell'appello.

Alla pubblica udienza del 12 maggio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal Gruppo Adige Bitumi s.p.a. (il quale aveva partecipato alla procedura aperta indetta dalla Provincia autonoma di Trento nell'anno 2012 per l'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione di un'opera viaria e si era classificata al secondo posto, per poi essere dichiarata aggiudicataria 'per scorrimento', a seguito dell'esclusione della prima) avverso la sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con cui è stato respinto il ricorso avverso gli atti con cui la Provincia autonoma di

Trento l'ha esclusa dalla gara dalla gara per non essere risultata beneficiaria - alla data ultima per presentare l'offerta - del provvedimento giudiziale di ammissione al concordato con continuità (articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942).

2. Ai fini della corretta definizione della vicenda di causa occorre premettere un necessario inquadramento normativo.

2.1. L'articolo 38, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nella sua formulazione originaria) stabilì(va) che *"sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni"*.

Nella sua originaria formulazione, quindi, l'articolo 38, cit. connetteva valenza escludente dalle pubbliche gare alla sola sottoposizione dell'impresa interessata a una procedura per concordato preventivo ovvero alla sola pendenza di un procedimento finalizzato alla sua dichiarazione.

2.2. A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 33 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (il quale, come è noto, ha introdotto nell'ordinamento l'istituto del c.d. 'concordato con continuità aziendale'), l'articolo 38 del previgente 'Codice dei contratti' stabiliva invece che *"sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni"*.

2.3. L'articolo 33, comma 3 del richiamato decreto-legge n. 83 del 2012 stabiliva poi che *"le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai piani di cui al comma 1, lettera a), n. 1) elaborati successivamente al predetto termine"* (il termine in questione è quello dell'11 agosto 2012)

2.4. Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. 'decreto del fare') ha introdotto nell'ambito dell'articolo 186-bis del regio decreto 267 del 1942 (i.e.: nell'ambito della disposizione della legge fallimentare che regola il c.d. 'concordato con continuità aziendale') un nuovo quarto comma, a tenore del quale *"successivamente al deposito del ricorso [di ammissione al concordato con continuità], la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata da tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale"* (si tratta quindi di una disposizione che, a talune condizioni, consente la partecipazione alla gara anche nella pendenza della domanda [e prima ancora che intervenga il decreto giudiziale di ammissione al concordato in continuità]).

3. Venendo alle vicende fattuali rilevanti ai fini del decidere, si osserva che:

- il 4 luglio 2013 il Gruppo Adige Bitumi presentava dinanzi al Tribunale di Trento un'istanza finalizzata all'ammissione di una procedura di concordato (nella forma del c.d. concordato 'in bianco' o 'con riserva' di cui all'articolo 161, comma 6 della legge fallimentare);

- con decreto in data 2 agosto 2013 il Tribunale competente, valutata la procedibilità dell'istanza, nominava il Commissario giudiziale della procedura;

- con provvedimento in data 30 ottobre 2013 il medesimo Tribunale approvava i contenuti di un bando di gara in base al quale veniva inclusa fra le attività oggetto di affitto e successiva cessione del ramo di azienda anche la commessa relativa alla gara per cui è causa (a quel tempo, ancora non aggiudicata);

- in data 15 novembre 2013 la Provincia Autonoma di Trento disponeva l'aggiudicazione dell'appalto per cui è causa, per scorrimento, in favore del Gruppo Adige Bitumi;

- in data 29 novembre 2013 il Gruppo Adige Bitumi stipulava con la Carron un contratto di cessione d'azienda avente ad oggetto, fra l'altro, anche il contratto per cui è causa;

- soltanto il successivo 6 febbraio 2014 il Tribunale di Trento ammetteva il Gruppo Adige Bitumi al concordato con continuità aziendale attraverso l'approvazione del piano concordatario.

4. Dall'esame diacronico delle disposizioni rilevanti e dallo sviluppo delle vicende di causa emerge l'infondatezza dell'appello.

4.1. Si osserva al riguardo che, nel periodo rilevante ai fini del presente giudizio, la pendenza di un'istanza finalizzata all'avvio di un concordato (sia pure nella forma del concordato con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis della legge fallimentare) comportava l'applicazione a carico dell'impresa delle rigide preclusioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Vero è che all'indomani dell'emanazione del decreto-legge n. 83 del 2012 (il quale ha appunto introdotto nell'ordinamento l'istituto del concordato con continuità aziendale) il richiamato articolo 38 fu modificato nel senso di ammettere comunque alla partecipazione a gara i soggetti per i quali fosse stato dichiarato con provvedimento dell'Autorità giudiziaria la procedura di concordato; ma è pur vero che la disposizione da ultimo richiamata non ammetteva comunque la partecipazione da parte di imprese per le quali - come nel caso della Adige Bitumi - fosse pendente un'istanza finalizzata alla dichiarazione, non ancora adottata.

4.2. Del resto, è la stessa società appellante a dare lealmente atto di tale stato di fatto, richiamando una decisione di questo Consiglio di Stato (la n. 101 del 14 gennaio 2014) la quale ha chiarito che costituisce preclusione all'affidamento della commessa la pendenza del procedimento di ammissione alla procedura concordataria nel momento di partecipazione alla gara, ovvero in quello in cui è disposta l'aggiudicazione dell'appalto (e al momento in cui l'appalto era stato aggiudicato al Gruppo Adige Bitumi - 15 novembre 2013 - risultava già presentata l'istanza di ammissione al concordato - proposta in data 4 luglio 2013 -).

4.3. Solo nel dicembre 2013 (i.e.: con l'emanazione del decreto-legge n. 145 del 2013) la situazione fu modificata in modo significativo e fu

stabilito - con previsione dalla valenza innovativa e non meramente ricognitiva, secondo quanto condivisibilmente affermato dal primo Giudice - che l'impresa per la quale fosse pendente un ricorso finalizzato alla dichiarazione del concordato con continuità potesse nondimeno partecipare alle pubbliche gare previa autorizzazione da parte del Tribunale competente, previo parere del Commissario giudiziale (ove nominato).

Ma il punto è che (come correttamente rilevato dal provvedimento provinciale di esclusione impugnato in primo grado) al momento della presentazione della domanda di partecipazione esisteva a carico del Gruppo Adige Bitumi una preclusione alla partecipazione che non poteva in alcun modo ritenersi sanata a seguito dell'emanazione del richiamato decreto-legge n. 145 del 2013.

4.3.1. Né può essere condivisa la tesi esposta dall'appellante a pagina 10 del ricorso ove si afferma che già all'indomani dell'emanazione del decreto-legge n. 83 del 2012 potesse darsi per acquisita la possibilità di partecipazione alle gare da parte di un'impresa interessata a un'istanza di ammissione a concordato con continuità.

Si osserva al riguardo che la tesi in tal modo esposta collide in modo piuttosto evidente con la *litera* e la *ratio* dell'articolo 13, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 145 del 2013 il quale ha, appunto, inteso colmare (ma con evidente efficacia *ex nunc*) le difficoltà connesse all'impossibilità di partecipazione scaturenti dall'originaria formulazione del decreto-legge n. 83 del 2012 (e, con esso, dall'articolo 186-*bis* della legge fallimentare e dall'articolo 38, comma 1, lettera *a*) del previgente *Codice dei contratti pubblici*).

4.4. Nel delineato quadro normativo e interpretativo, correttamente la Provincia Autonoma di Trento (e in seguito il primo giudice) hanno ritenuto che la società in questione non potesse partecipare alla gara per cui è causa, né rendersi aggiudicataria della stessa alla data del 15 novembre 2013.

A tacer d'altro, oltretutto, la Provincia autonoma ha efficacemente obiettato che l'istanza proposta dall'appellante il 4 luglio 2013 non era neppure finalizzata all'ammissione al concordato con continuità aziendale, ma si configurava piuttosto come mera istanza di concordato 'in bianco', priva di proposta e di piano, in quanto tale inidonea a sortire gli effetti di un'istanza ai sensi dell'articolo 186-*bis* della legge fallimentare (e ciò, qualunque sia l'interpretazione che si intenda fornire della disposizione da ultimo richiamata).

4.5. Le conclusioni appena tracciate risultano assorbenti ai fini del decidere ed esimono il Collegio dall'esaminare l'ulteriore questione se, anche ad ammettere l'applicabilità del decreto-legge n. 145 del 2013, risultasse comunque ostativa la carenza nel caso di specie della previa autorizzazione del Tribunale ai sensi del quarto comma dell'articolo 186-*bis* della legge fallimentare.

È evidente al riguardo che la questione risulti irrilevante ai fini del decidere una volta stabilita l'inapplicabilità al caso di specie delle previsioni di cui al richiamato decreto-legge.

Ai limitati fini che qui rilevano si osserva comunque che non emerge in atti alcun provvedimento dell'Autorità giudiziaria che abbia autorizzato la società appellante alla partecipazione alla gara per cui è causa e che risulti assimilabile (*quoad effectum*) all'autorizzazione di cui al nuovo

quarto comma dell'articolo 186-bis della legge fallimentare (sempre che -*scil.* - tale disposizione si ritenesse *ratione temporis applicabile*).

Al riguardo il primo giudice ha condivisibilmente osservato che il decreto pretesamente autorizzativo a tale partecipazione risultava limitato "[all'] attivazione di una procedura di gara per cedere a terzi, previo affitto, il ramo d'azienda costruzioni".

Il che, come è evidente, non potrebbe comunque essere assimilato a un provvedimento di autorizzazione alla partecipazione alla procedura di gara in quanto tale.

4.6. Ed ancora, le notazioni dinanzi svolte risultano dirimenti ai fini del decidere ed esimono il Collegio dall'esame dell'ulteriore questione se l'aggiudicazione in favore del Gruppo Adige Bitumi fosse altresì illegittima in considerazione del fatto che la società in questione rivestisse il ruolo di mandataria nell'ambito del raggruppamento concorrente (in tal modo concretando una violazione del sesto comma dell'articolo 186-bis della legge fallimentare).

5. Per ragioni in larga parte connesse con quelle sin qui esposte, neppure può essere condiviso il secondo motivo di appello.

Con il motivo in parola il Gruppo Adige Bitumi sostiene che, anche a non voler ritenere applicabili al caso in esame le previsioni di cui al decreto-legge n. 145 del 2013, nondimeno il provvedimento di annullamento impugnato in primo grado risulterebbe illegittimo in quanto: *i*) la società appellante non era interessata dalla procedura concordataria al momento dell'invio della domanda di partecipazione; *ii*) il provvedimento in data 15 novembre 2013 (con cui era stata disposta l'esclusione dell'altra impresa in gara e disposto lo scorrimento in favore dell'appellante) non poteva essere qualificato come aggiudicazione definitiva, ragione per cui non rilevarebbe il fatto che, a quella data, pendesse nei confronti dell'appellante un'istanza finalizzata all'apertura della procedura concordataria.

5.1. Si osserva al riguardo che (come già chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio, nella vigenza del quadro normativo delineato dal decreto-legge n. 83 del 2012) costitui(va) preclusione all'affidamento dell'appalto la pendenza di un procedimento per l'ammissione alla procedura concordataria al momento di partecipazione alla gara, ovvero in quello in cui è disposta l'aggiudicazione dell'appalto.

Ad avviso del Collegio non è determinante al riguardo stabilire se l'atto in data 15 novembre 2013 (con il quale l'altra impresa in gara era stata esclusa e l'offerta dell'appellante era stata individuata come quella più vantaggiosa per l'amministrazione) presentasse i caratteri di un'aggiudicazione definitiva.

Ciò che rileva è che, a quella data, l'offerta dell'aggiudicataria risultava univocamente indicata come quella più vantaggiosa per l'amministrazione (nonché l'unica rimasta in gara) e che, alla medesima data, sussistesse una preclusione a carico dell'appellante, nei cui confronti pendeva - già dal luglio del 2013 - un'istanza finalizzata all'ammissione alla procedura di concordato con continuità ai sensi dell'articolo 186-bis della legge fallimentare.

In definitiva, con l'atto provinciale in data 15 novembre 2013 l'appellante era stata individuata come "migliore offerente" ai sensi dell'articolo 40-bis della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (per come introdotto

dall'articolo 46 della legge provinciale di Trento 24 luglio 2008, n. 10 - articolo rubricato 'fasi dell'aggiudicazione' -).

Si tratta di una situazione che, valutata attraverso l'angolo visuale del quadro normativo *ratione temporis* rilevante (anche alla luce della previsione di cui al richiamato articolo 38, comma 1 del *Codice dei contratti pubblici*), non avrebbe semplicemente consentito la partecipazione alla gara da parte del Gruppo Adige Bitumi.

6. Con il terzo motivo di appello (in larga parte riproduttivo dei contenuti del terzo motivo del ricorso di primo grado) l'appellante osserva che, quand'anche volesse annettersi all'atto provinciale del 15 novembre 2013 la valenza di un'aggiudicazione definitiva (cosa che l'appellante nega), nondimeno l'esclusione dalla gara risulterebbe illegittima in quanto la stessa appellante si era fatta carico: i) di informare tempestivamente gli organi provinciali della pendenza di un'istanza finalizzata all'ammissione al concordato con continuità; ii) di impugnare in giudizio la circolare provinciale del 20 agosto 2013 la quale aveva declinato le ricadute dell'istituto del concordato con continuità aziendale in relazione alla materia della partecipazione alle pubbliche gare.

6.1. Il motivo non può trovare accoglimento per la dirimente ragione (già rappresentata retro, *sub* 5) che la preclusione alla partecipazione e alla successiva stipula in capo all'appellante non derivava dalla qualificazione del provvedimento in data 15 novembre 2013 quale aggiudicazione definitiva, ben potendo tale preclusione operare anche a fronte di un'aggiudicazione provvisoria.

E una volta chiarita la valenza di tale preclusione (direttamente discendente dal quadro normativo *ratione temporis* rilevante) l'appellante non potrebbe sottrarsi ai relativi effetti semplicemente allegando di essersi doverosamente attivata per informare gli Organi provinciali dell'esistenza di un'istanza finalizzata all'ammissione alla procedura concordataria.

Al riguardo ci si limita ad osservare che l'aver (doverosamente) informato gli organi dell'amministrazione circa la sussistenza di una circostanza ostativa non esime certamente l'impresa che tale atto doveroso abbia compiuto dalle conseguenze connesse alla circostanza oggetto di informativa.

6.2. Anche per tale ragione l'appello in epigrafe non può trovare accoglimento.

7. Per le ragioni sin qui esposte l'appello in epigrafe deve essere respinto. Il Collegio ritiene che sussistano giusti ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese fra le parti, anche in considerazione della complessità e parziale novità delle questioni di diritto sottese alla presente decisione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2016.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 AGO. 2016.